

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

28 APR. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

28 APR. 2005

ADDI \_\_\_\_\_ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA.

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO -

DELIBERAZIONE N. - 528 -

**OGGETTO:**

Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57,3° comma, della legge 23.12.1978 n. 833 - anno 2005-



**Oggetto:** erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, 3° comma, della legge 23.12.1978 n. 833 - anno 2005 -



## LA GIUNTA REGIONALE



**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Sanità

- VISTO** l'art. 57, 3° comma, della legge 833/78 che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche - preventive, ortopediche e protesiche - a favore degli invalidi di guerra e di servizio;
- VISTO** il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, relativo ai livelli uniformi di assistenza, da erogarsi a carico del S.S.N. su tutto il territorio nazionale;
- VISTO** l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale, tra l'altro, contestualmente alla determinazione delle disponibilità complessiva ed omnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario Nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, di modifica al richiamato D.Lgs n. 502 del 1992 e in relazione con le risorse definite nello stesso accordo;
- VISTO** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, ratificato con DPCM del 29 novembre 2001;
- RILEVATO** che nel sopracitato DPCM è confermato, per gli invalidi di guerra e per servizio, il diritto ad usufruire di particolari prestazioni protesiche, di cure climatiche e di soggiorni terapeutici, così come previste ed elencate nel regolamento ex ONIG, secondo le vigenti modalità erogative;
- VISTE** le DD.GG.RR 586/01, 456/02, 313/03 e 470/04 con le quali, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 sono stati stabiliti gli importi dei contributi giornalieri da erogare a cura delle Aziende Sanitarie di residenza - nell'ambito della quota capitaria di finanziamento - agli invalidi di guerra ed assimilati, ammessi al beneficio delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;



M

5287 A APR. 2005

**CONSIDERATO** che nella DGR n. 470 del 04.06.04, per mera omissione di trascrizione è stata riportata la denominazione dei documenti che individuano il diritto all'accompagnatore solo per i grandi invalidi di guerra;

**RITENUTO** opportuno

- 
- Confermare la erogazione del contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati;
  - Incrementare il contributo giornaliero, tenuto conto in particolare della lievitazione dei costi alberghieri, prevedendo, per l'anno 2005 una diaria di 43,00 euro - per 21 giorni- estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze, e per gli invalidi per servizio, dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata;
  - Che la diaria relativa all' accompagnatore del grande invalido per servizio con diritto all'accompagnatore venga corrisposta anche per l'anno 2004 secondo le modalità della DGR 470/04
  - Confermare le modalità di erogazione della diaria giornaliera da parte delle ASL del Lazio con le procedure stabilite dalla DGR n. 586 del 26.04.2001 - che, tra l'altro, prevede anche l' autocertificazione da parte dell'utente-
  - Considerare quale termine ordinatorio per la presentazione della documentazione da parte degli aventi diritto alle ASL il 31 ottobre 2005;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione di cui alla Direttiva del Presidente n. 3 del 01.12.03 ;

all'unanimità

**DELIBERA**

- di confermare a carico del Servizio Sanitario Regionale la erogazione del contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati;
- di definire, per l'anno 2005, il contributo giornaliero di 43,00 euro estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze, e per gli invalidi per servizio, dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata;
- che la diaria relativa all' accompagnatore del grande invalido per servizio venga corrisposta, anche per l'anno 2004, secondo le modalità della DGR 470/04;
- di confermare le modalità di erogazione del contributo giornaliero da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio con le procedure stabilite dalla DGR n. 586 del 26.04.2001, che prevede tra l'altro anche l'autocertificazione dell'utente;
- di prevedere, quale termine ordinatorio per la presentazione della documentazione da parte degli aventi diritto alle ASL il 31 ottobre 2005.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

28 APR. 2005

